

# Deliberazione n.52 Adunanza del 25-25.5.05

**R. 149/05**

**Oggetto** : Procedure di Appalto lavori pubblici relative a:

1. Completamento palestra comunale. Importo lavori €. 24.992,02 (asta pubblica+ trattativa privata);
2. Impianti sportivi di via Fabbricata. Importo lavori €. 80.756,93 (trattativa privata);
3. Captazione e adduzione per alimentare fontane pubbliche. Importo lavori €. 69.135,50 (asta pubblica);
4. Recupero Palazzo Cocchiaro da adibire a centro polivalente di ricerca ed esposizione delle tipicità autoctone. Importo lavori €.383.939,73 (asta pubblica);
5. Ristrutturazione ed adeguamento del civico cimitero. Importo lavori €. 69.242,83 (trattativa privata).

**Autore della segnalazione** : Consiglieri comunali di minoranza (Giovanni Cutillo ed Antonio Rapuano)

**Stazione appaltante:** Comune di Torrecuso (BN)

**Rif. normativo:** art. 24, co.3 L.109/94; art. 28 d.P.R.34/00

## Il Consiglio

VISTO il d.P.R. 21/12/1999, n. 554 e la legge 109/1994;

VISTA la relazione redatta dal Servizio Ispettivo;

Considerato in fatto

E' pervenuta all'Autorità una segnalazione, da parte dei consiglieri comunali Angelo Rapano (capogruppo "Vivi da protagonista") e Giovanni Antonio Cutillo (capogruppo "Vivi Torrecuso"), per il tramite dell'Avv. Sauchella, con la quale vengono evidenziate alcune irregolarità in merito a cinque procedure di appalto di lavori pubblici.

L'Autorità ha chiesto chiarimenti alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 109/94, con l'inoltro di relazione dettagliata sulle modalità di affidamento di detti appalti e sulla relativa procedura seguita, nonché sullo stato dei lavori.

In particolare è stato chiesto l'invio dei seguenti atti:

- a. Avviso di gara e verbale di aggiudicazione;
- b. Delibere di affidamento e motivazioni della scelta effettuata per le procedure di affidamento mediante trattativa privata;
- c. Verbali di gara per le procedure espletate mediante pubblico incanto;
- d. Requisiti di qualificazione delle imprese esecutrici;
- e. Copia convenzione stipulata con impresa affidataria/aggiudicataria.

Con nota pervenuta in data 22 febbraio u.s. l'Ing. Gerardo Rillo- Responsabile dell'UTC- ha trasmesso la documentazione richiesta.

Dall'esame degli atti è stato verificato che delle cinque procedure di appalto due sono riconducibili a trattative private, affidate a seguito di gara informale (nn. 2, 5), e due a pubblici incanti (lavori di "Captazione e adduzione per alimentare fontane pubbliche" e "Recupero Palazzo Cocchiario da adibire a centro polivalente di ricerca ed esposizione delle tipicità autoctone", nn. 3 e 4).

Per quanto riguarda, invece, i lavori relativi al Completamento della palestra comunale (n. 1) il Comune riferisce che gli stessi sono stati espletati in due tempi e con due diverse procedure.

In un primo tempo (in data 28 novembre 2002) sono stati affidati -a seguito di **asta pubblica** all'Impresa Fusco Paolo Leonardo e Roberto con sede a Torrecuso- i "lavori di realizzazione spogliatoi, impianti elettrici e di messa a terra, di illuminazione, termico, igienico sanitario, pavimentazione interna". L'importo complessivo è di €. 24.992,02, finanziati con fondi di cui alla legge regionale n. 42/79 lettera a).

Successivamente (in data 8 aprile 2003), "tenuto conto della natura del particolare appalto e dell'esiguità dell'importo", sono stati affidati mediante **trattativa privata** con gara informale i "lavori di completamento della palestra comunale". E' risultata aggiudicataria la medesima impresa già esecutrice dei precedenti lavori. L'importo complessivo ammonta ad €. 41.102,65, finanziati con fondi di cui alla legge regionale n. 42/79 lettera c).

L'Impresa Fusco Paolo Leonardo e Roberto risulta qualificata per categorie e classifiche adeguate.

E' da rilevare che nei Bandi di gara relativi ai pubblici incanti in esame, tra le condizioni necessarie per la partecipazione viene richiesto correttamente alle imprese "che i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità" o, in alternativa - per l'appalto sub n. 3, inferiore a 150.000 euro- possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo stabiliti dall'art. 28 del d. P.R. 34/00.

Nei Disciplinari di gara relativi a due delle trattative private (nn. 2 e 5, tutte di importo inferiore a 150.000 euro), invece, non vi è alcun riferimento alle disposizioni stabilite dal d.P.R. 34/00; viene soltanto richiesta l'esibizione del certificato rilasciato dalla CC.I.AA. con l'attestazione di cui all'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575 e succ. mod.

Infine il Comune riferisce che i lavori relativi a tutte le procedure sono ultimati ad eccezione di quelli affidati con le suddette trattative private, che risultano comunque in fase di ultimazione .

Ritenuto in diritto

L'Autorità, esaminati gli atti e i chiarimenti forniti dall'amministrazione, ha riscontrato, nelle procedure di appalto in esame, le problematiche di seguito rappresentate.

- Con riferimento alle trattative private (di cui agli interventi n. 2 e 5) si osserva che l'art. 24, 3° comma, della legge 109/94 stabilisce che "i soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata".

L'art. 28 del d.P.R. 34/2000 dispone che le imprese, per partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, per la partecipazione alle quali non è obbligatoria l'attestazione SOA, possono concorrervi dimostrando il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo stabiliti nel medesimo articolo.

A questo riguardo nelle fattispecie in esame occorre rilevare, come prima riferito, che detti requisiti non risultano richiesti nei bandi di gara, tenuto conto che questi fanno riferimento esclusivamente alla certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio con l'attestazione di cui all'art. 10 L.575/65. E in effetti, ai verbali di gara prodotti, sono allegati i certificati che portano in calce la dicitura ai

sensi dell'art. 10 dell'indicato d.P.R. 252/1998, "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni".

Non risulta, inoltre, che le imprese affidatarie di tali lavori abbiano in concreto i requisiti necessari per garantire una corretta esecuzione dell'opera, in quanto sprovviste di qualificazione (di ciò si è fatta verifica nel Casellario Informativo delle imprese) ed inoltre, agli atti non risulta che le stesse possiedano i requisiti di cui all'art. 28 del d.P.R. 34/00. In particolare, per l'appalto n. 2 (Impianti sportivi di via Fabbriata) l'impresa affidataria è una impresa individuale, annotata alla Camera di Commercio con la qualifica di impresa artigiana, anche se l'attività svolta sembra attinente all'appalto da eseguire.

Sulla base delle suesposte considerazioni, in analogia a quanto stabilito dall'Autorità con le determinazioni 19/2002 e 13/2003, nei casi di annullamento dell'attestazione di qualificazione e di false dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, la stazione appaltante dovrebbe procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e alla risoluzione del contratto con l'impresa esecutrice, qualora la stessa non possieda, in concreto, i requisiti di cui all'art. 28 del d.P.R.34/00. Ciò in quanto il mancato possesso dei requisiti fa venire meno un presupposto essenziale per la stipula del contratto medesimo e per la esecuzione dei lavori.

Vanno, peraltro, valutati gli elementi di fatto ed eventuali motivi di pubblico interesse al proseguimento del rapporto in essere, congiuntamente all'esigenza di un ripristino della legalità violata..

Delle conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 109/94 entro il termine indicato di seguito.

Inoltre, sempre in conformità alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, si dispone l'invio agli organi di governo e a quelli di controllo interno dell'Amministrazione interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In base a quanto sopra considerato,

## **Il Consiglio**

- *esprime l'avviso che le procedure adottate dalla stazione appaltante, relativamente alle due trattative private (Impianti sportivi di via Fabbriata e Ristrutturazione ed adeguamento del civico cimitero) contrastino con l'art. 24, co.3 l.109/94 e con l'art. 28 del d.P.R.34/00 per non aver richiesto nei bandi di gara la dimostrazione, da parte delle imprese concorrenti, del possesso dei requisiti di cui al citato art. 28 d. P.R. 34/00 ed aver, conseguentemente, aggiudicato l'appalto ad imprese prive di detti requisiti;*
- *manda al Servizio Ispettivo perché comunichi la presente deliberazione: a) al Dirigente del Settore UTC del Comune di Torrecuso, per le valutazioni di competenza ai fini del procedimento di riesame e alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazioni da comunicare entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa; b) agli esponenti;*
- *dispone l'invio della delibera agli Organi di Governo e di controllo interno dell'amministrazione interessata per l'esercizio dei rispettivi poteri.*

IL CONSIGLIERE RELATORE

Alessandro Botto

IL PRESIDENTE

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso La Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario